

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA “STUDIO” A “LAVORO AUTONOMO”

DI COSA SI TRATTA

Il **permesso di soggiorno per motivi di studio** consente allo studente di svolgere, **nell'ambito delle 20 ore settimanali** (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), **qualsiasi attività lavorativa**.

Per prestazioni lavorative superiori alle 20 ore settimanali è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro.

La domanda di conversione va inoltrata prima della scadenza del permesso di soggiorno.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:

I cittadini extracomunitari che sono in possesso di un permesso di soggiorno per studio (o tirocinio o formazione professionale) ancora in corso di validità possono richiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno in uno per motivi di lavoro autonomo, in presenza però di determinati requisiti e condizioni.

COSA FARE PER OTTENERE IL PARERE FAVOREVOLE ALLA CONVERSIONE:

Prima di richiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario verificare quali requisiti sono necessari.

Per poter presentare la domanda in ogni periodo dell'anno (c.d. “**conversione extra quote**”), senza le restrizioni ed i limiti posti dai c.d. “decreti flussi” è necessario che il cittadino extracomunitario in possesso di un **permesso di soggiorno** rilasciato per “**motivi di studio**” in corso di validità:

- fosse presente **in Italia** al momento del **raggiungimento della maggiore età** ed abbia successivamente e con continuità ottenuto e rinnovato, il proprio permesso di soggiorno per studio sino al momento della richiesta di conversione;

oppure

- sia venuto in Italia successivamente al raggiungimento della maggiore età ed abbia **conseguito un titolo di studio** fra quelli previsti dalle circolari ministeriali.

Se non si è raggiunta la maggiore età in Italia e non si è conseguito alcun titolo di studio fra quelli previsti e si è in possesso di un **permesso di soggiorno** rilasciato per “**motivi di studio, o tirocinio e/o formazione professionale**” in corso di validità per presentare la domanda è **necessario attendere l'emanazione del cosiddetto “decreto flussi”** che stabilisce il numero di conversioni autorizzabili.

La domanda per la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato va inoltrata telematicamente attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello Unico Immigrazione della provincia di residenza dello straniero.

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Per l'avvio della procedura bisogna compilare telematicamente il **modello Z2** (per la richiesta **extra quote**) o il **modello Z** (per la richiesta **con quote**).

Il sistema ministeriale rilascerà al cittadino richiedente la conversione una ricevuta di inoltro della domanda.

CONVERSIONE "EXTRA QUOTE": MODELLO Z2

E' possibile convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo senza la necessità di apposite quote stanziare dal cosiddetto decreto flussi solo nei seguenti casi quando:

1) il cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di studio" in corso di validità ha completato un percorso di studi universitari in Italia, conseguendo uno dei seguenti **titoli di studio accademici**:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- Laurea specialistica/magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
- Master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
- Attestato o Diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L. 341/90 o con la laurea specialistica magistrale

oppure

2) il cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per "motivi di studio" in corso di validità era presente in Italia al momento del raggiungimento della **maggiore età** ed ha successivamente e con continuità ottenuto e rinnovato il proprio permesso di soggiorno per studio sino al momento della richiesta di conversione.

e

3) il cittadino extra UE risulta in **possesso di determinati requisiti stabiliti dalla normativa per l'esercizio della professione di lavoratore autonomo**.

Per l'avvio della procedura bisogna quindi compilare telematicamente il **modello Z2** seguendo le indicazioni riportate sul portale del Ministero dell'Interno,

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno
<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

CONVERSIONE CON QUOTA (MODELLO Z)

Può essere richiesta dal cittadino extra UE in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per **“motivi di studio, o tirocinio e/o formazione professionale” in corso di validità** che:

1) non ha terminato il percorso di studi;

o

2) ha terminato il percorso di tirocinio o formazione professionale;

e

3) risulta in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla normativa per l'esercizio della professione di lavoratore autonomo.

Si deve quindi attendere l'emanazione del cosiddetto “decreto flussi” per presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno.

Per l'avvio della procedura, **dopo l'emanazione del decreto flussi** si deve compilare telematicamente il **modello Z** seguendo le indicazioni riportate sul portale del Ministero dell'Interno,

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

REQUISITI SPECIFICI PER LA CONVERSIONE IN LAVORO AUTONOMO:

Il cittadino extra UE che intende esercitare in Italia il lavoro autonomo deve dimostrare:

- di **disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;**
- di **essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta**, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri.

Inoltre il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque **dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa** e di un **reddito annuo**, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (**€ 8.500,00**).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

- copia del passaporto dello studente straniero e del permesso di soggiorno del quale si richiede la conversione;
- copia del documento d'identità del datore di lavoro e, se extracomunitario, anche della copia del permesso di soggiorno;
- autocertificazione sul conseguimento del titolo di studio o sul completamento del tirocinio (solo nei casi dove previsto);
- ricevuta comprovante la richiesta di ottenimento dell'attestazione di idoneità alloggiativa per l'alloggio di residenza;



- marca da bollo da € 16,00 indicata nella domanda telematica
- a seconda della tipologia di attività di lavoro autonomo svolto vanno prodotti i documenti indicati nelle "istruzioni dettagliate".

COSA FARE DOPO L'INVIO DELL'ISTANZA TELEMATICA

L'Ufficio della Regione esprimerà il proprio parere (assegnando anche la quota nel caso di domanda con decreto flussi) sull'istanza presentata dopo aver esaminato la documentazione richiesta contattando direttamente l'interessato.

In caso di parere favorevole, lo studente sarà convocato presso la Prefettura dove gli verrà consegnata tutta la modulistica (modello 209 -"kit postale") per il successivo invio alla Questura competente territorialmente che, infine, rilascerà il **permesso di soggiorno per lavoro autonomo**.

In caso di parere negativo viene inviata al richiedente una lettera di comunicazione del preavviso di rigetto dell'istanza e la motivazione dello stesso. Qualora non pervenisse alcuna risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, si procederà al rigetto della domanda di conversione presentata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 comma 1, art. 26 del D.Lgs 286/98

Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)

Circolare n. 490 del 30/01/2009 "Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/99.

Circolare n. 1280 del 11/03/2009 del Ministero dell'Interno "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).

Circolare n. 5920 del 12/10/2009 del Ministero dell'Interno "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione).

Circolare n. 2896 del 01/07/2008 del Ministero dell'Interno "Quote conversione permessi di soggiorno per studio e tirocini in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Competenza territoriale".

Circolare prot. 23/II/0003361/06 del 22/07/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003)